



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 109 del 23 Gennaio 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla Segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr.44 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell'11.1.2018 (inibizione dirigente CALLISTI Francesco fino al 31.3.2018 e FERRARO Nicola fino al 7.2.2018, squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 31.01.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati e le sanzioni revocate.

In via preliminare il reclamo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica a carico dell'allenatore Megna Rolando e l'inibizione al dirigente Ferraro Nicola in quanto ai sensi dell'art. 45, punto 3, lettera b) del C.G.S. l'inibizione per dirigenti e la squalifica per tecnici fino ad un mese non può essere impugnata.

Con riguardo ai fatti contestati al dirigente Callisti Francesco, reo, secondo quanto riferito dall'arbitro nel suo rapporto, di aver tenuto un comportamento reiteratamente offensivo nei suoi confronti e degli Organi Federali nonché un atteggiamento minaccioso e intimidatorio, ritiene questo Collegio che le frasi riferite dal direttore di gara integrano gli estremi dell'offesa benché reiterata e particolarmente oltraggiosa ma non quelli della minaccia e dell'intimidazione, per cui la sanzione va opportunamente rimodulata per ricondurla a congruità.

Riduce, pertanto, l'inibizione nei confronti del Callisti a tutto il 7 febbraio 2018.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica a carico dell'allenatore MEGNA Rolando e l'inibizione al dirigente FERRARO Nicola;

in parziale accoglimento, riduce l'inibizione nei confronti del dirigente CALLISTI Francesco a tutto il 7 FEBBRAIO 2018; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 45 della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell'11.01.2018 (squalifica per QUATTRO gare effettive calciatore PONZIO Leonardo).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la ricorrente, nell'impugnare la squalifica irrogata al proprio calciatore Ponzio Leonardo dal giudice di primo grado, ne chiede l'annullamento o la riduzione al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva sostenendo che il calciatore non si è rivolto all'arbitro in modo offensivo e minaccioso né ha ritardato il suo rientro negli spogliatoi dopo l'espulsione.

Argomenta la reclamante sostenendo che il Ponzio si è limitato a pacate lagnanze per l'interpretazione di episodi di gioco fornite dall'arbitro e non condivisibili. Afferma, inoltre, che il rapporto del direttore di gara è viziato da nullità in quanto non riporta le espressioni offensive e irrispettose contestate né i minuti di gara in cui sarebbero state proferite, aggiungendo che il rapporto arbitrale è connotato da contraddittorietà nell'esposizione conclamata dalla presenza di cancellature nello stesso.

Rileva il Collegio giudicante che la narrazione dell'arbitro non può essere messa in dubbio in quanto ha riferito i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, riportando il minuto in cui si sono verificati nonché le espressioni usate dal Ponzio. Neanche dal punto di vista grafico si rilevano errori, correzioni o cancellazioni nel rapporto arbitrale che è addirittura stilato con caratteri stampati.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che l'effettiva gravità dei fatti ascritti imponga, a parziale accoglimento del reclamo, una riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. PONZIO Leonardo a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr. 46 del sig. CATALDO Bartolo (società F.C. Cirò)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell'11.01.18 (squalifica fino al 30.3.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il calciatore Cataldo Bartolo della Società F.C. Cirò impugna la squalifica irrogatagli in prime cure per atto di violenza nei confronti di calciatore avversario e per avere, a fine gara munito di una spranga di ferro tentato di colpire un avversario, non riuscendoci per l'intervento dei propri dirigenti.

Sostiene il reclamante in premessa che nella determinazione della sanzione il Giudice Sportivo non abbia tenuto in alcuna considerazione che i calciatori del Cirò siano stati fatto oggetto di aggressioni fisiche da parte non solo dei calciatori ma anche dei dirigenti e dei tifosi del Bianchi.

Entrando poi nel merito dei fatti contestati sostiene di aver brandito un pezzo di legno - e non una spranga di ferro come sostiene l'arbitro, tra l'altro lanciata in campo dai tifosi del Bianchi - esclusivamente per difendere la propria incolumità fisica.

Il rapporto dell'arbitro riporta l'intera vicenda in maniera chiara, esaustiva ed immune da vizi logici nella narrazione; non può, pertanto, essere messo in dubbio quanto contestato al Cataldo.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che la gravità dei fatti attribuiti al calciatore Cataldo Bartolo impongano una sanzione inferiore a quella comminata in prime cure, perciò, riduce la squalifica a tutto il 7 marzo 2018.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore BARTOLO Cataldo a tutto il 7 MARZO 2018 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società F.C. Cirò che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO nr. 47 del sig. ZUMPANO Valerio (società F.C. Cirò)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell'11.01.18 (squalifica fino al 31.3.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il calciatore Valerio Zumpano della Società F.C. Cirò impugna la squalifica irrogatagli in prime cure per avere colpito con uno sputo in faccia un avversario nonché per aver tentato di colpire con un pugno in faccia un dirigente della squadra avversaria.

Sostiene il reclamante in premessa che nella determinazione della sanzione il Giudice Sportivo non abbia tenuto in alcuna considerazione che i calciatori del Cirò siano stati fatto oggetto di aggressioni fisiche da parte non solo dei calciatori ma anche dei dirigenti e dei tifosi del Bianchi.

Entrando poi nel merito dei fatti contestati sostiene di non aver attinto alcun calciatore avversario in quanto lo sputo era indirizzato a terra in segno di disprezzo e che anche il tentativo di colpire con un pugno in faccia il dirigente avversario non sarebbe altro che il risultato dello sbracciare concitato in difesa della propria incolumità messa a repentaglio da decine di persone violente.

Il rapporto dell'arbitro riporta l'intera vicenda in maniera chiara, esaustiva ed immune da vizi logici nella narrazione; non può pertanto essere messo in dubbio che lo Zumpano abbia prima sputato, colpendo in volto il calciatore avversario Gallo, quindi tentato di colpire con un pugno in faccia il massaggiatore del Bianchi Tommaso Chiodo.

Con riferimento alla sanzione irrogata questo Collegio ritiene che la stessa possa essere ridotta a tutto a tutto il 7 marzo 2018 per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Valerio ZUMPANO a tutto il 7 MARZO 2018 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società F.C. Cirò che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO nr. 48 della Società A.S.D. BIANCOVERDI LAMEZIA**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36 dell'11.01.18 (squalifica calciatore Eric CHIRUMBOLO fino al 31.3.2018).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

La Società A.S.D. Biancoverdi Lamezia impugna la squalifica irrogata al calciatore Eric Chirumbolo.

Il direttore di gara nel rapporto a sua firma riporta che il calciatore Chirumbolo al 46' del secondo tempo veniva espulso per offese e minacce nei suoi confronti, lo stesso tentava quindi di aggredirlo non riuscendovi per l'intervento di compagni di squadra e dirigenti della squadra di appartenenza.

La reclamante sostiene, al contrario, che a seguito dell'espulsione il calciatore veniva accompagnato fuori dal campo dai propri dirigenti, non dando luogo ad alcun tentativo di aggressione.

I fatti per come narrati dall'arbitro inducono a ritenere che più che un tentativo di aggressione si sia trattato di un atto di protesta violenta del Chirumbolo nei confronti dello stesso non avendo indicato il direttore di gara in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza degli elementi idonei ad integrarlo; in particolare in quali atti il tentativo stesso si sarebbe concretizzato, quale sia stato il contributo, estraneo alla volontà dell'atleta, offerto dai tesserati per impedire l'aggressione e a che distanza dall'arbitro il calciatore sia riuscito a portarsi.

Per quanto sopra il calciatore Chirumbolo va sanzionato per le espressioni offensive e minacciose e per il comportamento di protesta violenza all'indirizzo dell'arbitro dopo l'espulsione.

Per tutto quanto sopra questo Collegio ritiene che la sanzione vada congruamente ridotta per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Eric CHIRUMBOLO a tutto il 12 FEBBRAIO 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr 49 della società U.S.D. CITTÀ DI ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr 100 dell'11.01.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive calciatore PAPARATTI Livio).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la ricorrente, nell'impugnare la squalifica irrogata al proprio calciatore Paparatti Livio dal giudice di primo grado, ne chiede l'annullamento o la riduzione al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva sostenendo che il calciatore non si è reso protagonista dei fatti contestati.

La reclamante sostiene che il Paparatti abbia rivolto la protesta scomposta verso la propria persona e la panchina della sua squadra.

Rileva il Collegio giudicante che il rapporto del direttore di gara non può essere messo in dubbio in quanto puntuale ed esaustivo.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio che l'effettiva gravità dei fatti ascritti al calciatore Paparatti Livio imponga una riduzione della sanzione a quattro giornate di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. PAPARATTI Livio a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi